

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 980

Seduta del giorno 30 settembre 2025

TOMMASI DAMIANO	Presente
BISSOLI BARBARA	Presente
BENINI FEDERICO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Assente
BUFFOLO JACOPO	Presente
CENI LUISA	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Presente
ROTTA ALESSIA	Presente
UGOLINI MARTA	Presente
ZIVELONGHI STEFANIA	Presente

PRESIEDE
DAMIANO TOMMASI

RELAZIONA
FERRARI TOMMASO

ASSISTE
ANTONELLA CHERCHI

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO DELLA DIREZIONE AMBIENTE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico enti locali" e s.m.i. ha contribuito ad evidenziare la grande importanza che riveste all'interno di ciascun settore dell'ente comunale, la procedura di acquisizione delle entrate di rispettiva competenza;
- tale indicazione, del resto, va messa in relazione al fatto che tendenzialmente l'incidenza percentuale dei contributi statali sul bilancio comunale è sempre minore, in considerazione della maggiore autonomia e responsabilità degli enti locali; la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, inserita nell'Area Gestione del Territorio, è parte integrante dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verona e si occupa dei procedimenti autorizzatori in materia ambientale;
- il legislatore nazionale, con l'adozione dei decreti legislativi 30 giugno 2016 n. 126 e 25 novembre 2016 n. 222, ha avviato un processo di progressiva "dematerializzazione" delle procedure amministrative, rendendo accessibile in ogni momento uno sportello on-line mediante collegamento telematico;
- le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" che sono state modificate in maniera significativa dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (noto come "decreto Semplificazioni"), convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha dato un ulteriore impulso al potenziamento della digitalizzazione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini unitamente alle relative imprese;
- a partire dall'anno 2016 e nell'ambito dell'attività istituzionale del SUAP, è stato progressivamente implementato, come unico canale di accesso ai servizi per la presentazione di istanze il portale telematico della Camera di Commercio Industria Artigianato www.impresainungiorno.gov.it, ad esclusione di pochi procedimenti, puntualmente indicati nelle tabelle della Carta di Qualità dei Servizi della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
- la materia trova applicazione quanto previsto dalla sezione III della tabella A del decreto legislativo n. 222/2016 (cosiddetto decreto "SCIA 2") e dal Portale della Regione Veneto cui si fa espresso rinvio data la natura tecnico-specialistica e la complessità dell'articolazione delle singole tipologie di attività produttive;
- il citato portale e la modulistica sono oggetto di costante evoluzione ed aggiornamento e considerato che parallelamente si è proceduto ad effettuare la revisione annuale della Carta di Qualità dei Servizi resi della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e che, di conseguenza, appare necessario apportare le correlate integrazioni anche al Tariffario;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto "Tariffe per le prestazioni della Direzione Ambiente intese ad ottenere provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per la tutela ambientale", era già stato stabilito, tra l'altro, che al fine di non aggravare le spese in caso di manifestazioni musicali organizzate per beneficenza o senza scopo di lucro (quali sagre paesane ed eventi di raccolta fondi), gli importi dovessero essere ridotti del 50% per le istanze presentate da Enti pubblici, Parrocchie ed Onlus certificate; e che, qualora l'evento fosse organizzato congiuntamente al Comune di Verona, non dovessero essere richieste le relative spese istruttorie;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30 luglio 2018 è stato adeguato il tariffario relativo ai procedimenti della Direzione Ambiente, provvedendo all'individuazione dei casi in cui si rendeva necessario l'aumento delle tariffe e della più opportuna quantificazione delle stesse, attraverso la determinazione del costo del personale dedicato alla formulazione dell'autorizzazione;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 729 dell'8 luglio 2025, avente ad oggetto "Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni", è stato disposto l'aggiornamento della modulistica e la modifica della ripartizione delle competenze in materia di A.U.A., in particolare, il deliberato prevede che i Comuni siano competenti:

- a) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- b) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1, del medesimo P.T.A., di competenza del gestore del Servizio Idrico competente per territorio, di competenza già attribuita alla Provincia e che la nuova disciplina trasferisce ora ai Comuni;
- c) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione con uno dei casi di cui ai precedenti punti a) e b), alla comunicazione o al nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Rilevato inoltre che allo stato attuale non è prevista alcuna tariffa specifica per i procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di competenza comunale, nonostante tali procedimenti richiedano un'attività istruttoria particolarmente articolata, con verifica integrata di più matrici ambientali (scarichi idrici, rumore), esame della documentazione tecnica e gestione dei rapporti con enti terzi (ARPAV, Acqueveronesi, ecc.); considerato che l'assenza di una tariffa dedicata non consente di rappresentare adeguatamente l'onere tecnico-amministrativo sostenuto dagli uffici per tali istruttorie, appare necessario introdurre una tariffa specifica, come previsto dall'art. 4, comma 13, del D.P.R. 160/2010;

Ritenuto che per effetto delle nuove competenze attribuite ai Comuni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 729 dell'8 luglio 2025, si rende pertanto necessario introdurre una specifica tariffa per le istanze di rilascio e rinnovo di A.U.A., nonché per la voltura delle autorizzazioni, al fine di garantire la copertura dei costi istruttori sostenuti dagli uffici;

Visto che:

- si è ritenuto opportuno aumentare da 5 a 10 giorni il termine minimo per qualificare un'istanza come "urgente" relativamente alle manifestazioni in deroga ai limiti di rumore, fissando che l'istruttoria debba concludersi entro 10 giorni successivi dalla data di ricezione dell'istanza; ciò al fine di garantire una valutazione tecnica più approfondita e una pianificazione più efficace delle attività istruttorie; considerato che il termine di 5 giorni precedentemente fissato risultava troppo ridotto, ponendo in difficoltà l'ufficio nell'organizzazione delle verifiche e non disincentivando i richiedenti dal presentare le istanze all'ultimo momento, con il conseguente rischio di compromettere la qualità e l'efficacia delle valutazioni; ritenuto pertanto necessario introdurre un termine più congruo, anche in considerazione del numero crescente di eventi complessi da gestire e della disponibilità limitata di risorse umane e strumentali, così da razionalizzare i tempi di lavorazione e responsabilizzare i richiedenti a presentare le istanze con adeguato anticipo;
- si è altresì provveduto ad adeguare sia la tariffa sia i termini per la qualificazione delle istanze urgenti relative a manifestazioni musicali e feste oltre le ore 24.00, stabilendo che l'importo venga portato da euro 60,00 a euro 100,00 e che il termine minimo per qualificare un'istanza come "urgente" preveda la conclusione dell'istruttoria entro 30

giorni successivi dalla data di ricezione dell'istanza; tale aggiornamento è volto a disincentivare il ricorso improprio alla procedura urgente e a responsabilizzare i richiedenti a presentare le domande con congruo anticipo, tenuto conto dell'elevato impegno istruttorio richiesto da tali pratiche e in coerenza con quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, per la cui attuazione è necessaria specifica deliberazione di Giunta;

Considerato che, in coerenza con quanto già previsto dalla precedente deliberazione 199/2015, si ritiene opportuno non gravare sui costi organizzativi delle iniziative promosse da soggetti con finalità sociali e senza scopo di lucro; che, in particolare, le manifestazioni musicali e culturali con finalità benefiche organizzate da Enti pubblici, Parrocchie e Organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rivestono un ruolo di interesse generale e utilità sociale per la comunità; che, inoltre, nei casi di eventi organizzati direttamente o in co-organizzazione con il Comune di Verona, la compartecipazione dell'Ente stesso giustifica l'esenzione dal pagamento degli oneri istruttori, essendo le relative spese già ricomprese nell'impegno amministrativo comunale;

Richiamati:

- l'art. 4, comma 13, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 che stabilisce che *"in relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento (del SUAP), il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso"*;
- l'art. 13 dell'Allegato al medesimo D.P.R. n. 160/2010 che prevede che *"il sistema di pagamento consente di effettuare i versamenti al SUAP in modalità telematica relativamente a: imposte (imposta di bollo virtuale); tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali); diritti di segreteria"*;
- la risoluzione n. 175214 dell'8 ottobre 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della normativa citata, ritiene che *"rientri tra le facoltà di un ente locale individuare eventuali oneri connessi all'attività svolta dal SUAP, fermo restando che l'onere complessivo da sostenere per l'impresa in termini economici non risulti maggiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto nel caso di gestione non informatizzata del procedimento"*;

Rilevato che le tariffe sono state definite tenendo conto del costo del personale impiegato e del tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria, parametrati alla complessità del procedimento e all'impegno tecnico richiesto per la sua valutazione;

Visti:

- i decreti legislativi 30 giugno 2016 n. 126 e 25 novembre 2016 n. 222;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il vigente Statuto comunale e in particolare l'art. 80;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento del DUP 2025-2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dalla Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Transizione Ecologica, Tommaso Ferrari;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato 1 contenente la nuova tabella aggiornata delle tariffe e le relative nuove definizioni per istanza urgente;
- 3) che il pagamento degli importi avvenga al momento della presentazione dell'istanza;
- 4) di confermare una riduzione del 50% delle tariffe per le istanze presentate da Enti pubblici, Parrocchie ed Organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con finalità non lucrative, limitatamente a manifestazioni musicali e culturali con scopo benefico;
- 5) di stabilire che, qualora l'evento sia organizzato direttamente o in co-organizzazione con il Comune di Verona, non siano dovuti oneri istruttori.

Il Dirigente Responsabile della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica proponente provvederà all'esecuzione.

Le Direzioni Bilancio è invitata a collaborare con la Direzione proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Firmato digitalmente da:
DAMIANO TOMMASI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente da:
ANTONELLA CHERCHI